

Trasmissione dei corrispettivi: il nuovo impianto sanzionatorio

Vi rammentiamo che a partire **dal 1° Gennaio 2021** vige l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore di cassa telematico.

Alla data odierna non è stata pubblicata alcuna norma di rinvio di tale obbligo, al contrario di quanto erroneamente comunicato da più organi di stampa o peggio ancora letto e diffuso sui c.d. "social". L'unico provvedimento di rinvio, firmato il 23 dicembre 2020 dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, riguarda il posticipo di tre mesi per l'utilizzo di un nuovo tracciato telematico e del conseguente adeguamento dei registratori telematici già in uso.

A conferma di quanto sopra, la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha ridisegnato il **quadro sanzionatorio delle violazioni relative alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.**

Le nuove disposizioni, con effetto dal 01/01/2021, riguardano:

- la **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione** ovvero la **memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri**;
- in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione, la **mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione**;
- l'**omessa installazione e/o la manomissione degli strumenti di trasmissione.**

LEGGE DI BILANCIO 2021: LE NUOVE SANZIONI

Per effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, si prevede:

- una sanzione **pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso**, in caso di:
 - **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione**;
 - **memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.**

La medesima sanzione è prevista anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione.

Viene inoltre previsto che:

- nel caso di omesse annotazioni, **la mancata tempestiva richiesta di intervento** per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con **sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000**;

- nel caso in cui la violazione **non ha inciso** sulla corretta liquidazione del tributo, l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione di dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri sono punito con una **sanzione amministrativa in misura fissa di € 100 euro per ciascuna trasmissione** (in tal caso non si applica il cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997).

A completare il quadro sanzionatorio, si prevede:

- l'applicazione di una **sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro** in caso di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, c. 5, D.Lgs. n. 471/1997) ovvero di omessa installazione di registratori telematici;
- **salvo che il fatto costituisca reato**, chiunque manomette o comunque altera i registratori telematici o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro**;
- le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa (art. 12, c. 3 D.Lgs. n. 471/1997) si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione dei registratori telematici. Si evidenzia che il c. 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori, **è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.**

Per informazioni

Confesercenti della provincia di Alessandria
Via Cardinal Massaia, 2/A 15121 Alessandria (AL)
Tel: 0131.232623 - Fax: 0131.252195
Email: alservi@confesercenti-al.it